

**GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI  
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE  
MISTO.  
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI**

***(Allegato "A")***

**A.L.SE. SpA**

**RISULTATI ISTRUTTORI  
(Giugno 2006)**

---

**ALTA LANGA SERVIZI - A. L. SE. S.p.A.**

**Descrizione:** società per azioni a capitale misto pubblico - privato (Comunità Montane e Comuni dell'Alta Langa: 60%, EGEE s.p.a.: 40% del capitale sociale); si veda il prospetto a fondo pagina frutto di estratto Camerale;

**Sede sociale:** Bossolasco (CN), Via Umberto I, 1.

**Istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti:** presentata il 31 marzo 2004 (prot. A.T.O. n. 123).

A.L.SE. - Alta Langa Servizi SpA		REA = 241323 - C.F. E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02846070049						
tipologia	partecipazione del Comune che compila e di altri Comuni		restante partecipazione pubblica al netto della Comunale		partecipazione di Comuni extra-ATO/4 Cuneese		Società e/o proprietari azionisti	
	Comune/i		Provincia di Cuneo	Comunità Montana/e	Comune/i		Nome (1)	
		%	%	%		%		%
	SAN BENEDETTO BELBO	0,77		C.M. ALTA LANGA	6,40		EGEE SPA	40,00
	SERRAVALLE LANGHE	1,10		C.M. V. BORMIDA E UZZONE	5,44			
	SOMANO	1,32		C.M. V. MONGIA, CEVETTA LANGA	2,87			
	ROASCIO	0,44						
	ROCCACIGLIE'	0,66						
	ROCCHETTA BELBO	0,77						
	SALE LANGHE	1,43						
	SALICETO	4,28						
	MURAZZANO	2,63						
	NIELLA BELBO	1,10						
	PERLETTO	0,77						
	PEZZOLO V. UZZONE	1,97						
	PRUNETTO	1,75						
	GOTTASECCA	0,55						
	LEQUIO BERRIA	1,21						
	LEVICE	1,10						
	MOMBARCARO	1,75						
	MONESIGLIO	1,86						
	CERRETO LANGHE	1,54						
	CIGLIE'	0,77						
	CISSONE	0,55						
	CRAVANZANA	1,10						
	FEISOGLIO	0,77						
	BOSIA	0,99						
	BOSSOLASCO	3,62						
	CAMERANA	3,07						
	CASTELLETTO UZZONE	1,43						
	CASTINO	1,21						
	ARGUELLO	0,55						
	BENEVELLO	1,32						
	BERGOLO	0,55						
	BONVICINO	0,55						
	BORGOMALE	1,10						
	ALBARETTO D. TORRE	0,77						
	<b>TOTALE</b>	<b>45,30</b>			<b>14,70</b>		<b>TOTALE</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTALI</b>		<b>45,30</b>			<b>14,70</b>	<b>0,00</b>		<b>40,00</b>

**GESTIONI PER LE QUALI A.L.SE. S.P.A. HA PRESENTATO ISTANZA**

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Saliceto	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione

\*\*\*

1. *Gestioni nel Comune di Saliceto.*1.1. *Acquedotto, Fognatura e Depurazione (Servizio Idrico Integrato)*

A) Con Atto n. 66.862 di Repertorio e n. 7.558 di Raccolta, il 3/12/1996 veniva costituita la A.L.SE. SpA tra la Comunità Montana Alta Langa e la EGEA SpA;

B) non è possibile ricavare, sulla base degli atti depositati, se la scelta del socio privato sia avvenuta a seguito di procedura ad evidenza pubblica (D.Lgs. 267/2000, art. 113, c. 15 bis); una tale procedura non viene per altro citata in premesse e richiami all'atto costitutivo;

C) l'Atto Costitutivo e lo Statuto (All.to "C" all'Atto Costitutivo) all'art. 4 stabiliscono che la Società *"ha per oggetto la gestione dei servizi ad essa affidati da parte della Comunità Montana "Alta Langa" o dai Comuni soci nell'ambito del bacino della Comunità Montana ..."*; i servizi elencati sono: *"... raccolta, recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione impianti di trattamento a tecnologia complessa e di discariche controllate nonché raccolta, anche differenziata, di ogni tipo di rifiuto di competenza dei Comuni"*; sempre all'art. 4, secondo paragrafo, si dice che la *"... società potrà gestire in concessione o in altra forma altri servizi pubblici affidati dalla Comunità Montana, dai Comuni soci o da altri Comuni"*. Non emerge dunque un oggetto statutario specificatamente riferibile al servizio idrico integrato o a singoli segmenti dello stesso; non sono stati depositati agli atti (per quanto richiesti come allegati all'istanza di riconoscimento) documenti che descrivano la struttura operativa della A.L.SE. SpA; basando la valutazione unicamente sull'oggetto sociale, si potrebbe escludere la specializzazione nel servizio idrico integrato anche con riferimento alla sola depurazione reflui, notoriamente non assimilabili a rifiuti solidi urbani;

D) Con deliberazione 14 Novembre 2003, n. 22 il Consiglio Comunale di Saliceto affidava a trattativa privata alla società A.L.SE. SpA. la *"la gestione del Servizio Idrico Integrato"* per *"la durata di anni 3 decorrenti dal*

01/01/2004"; dalle premesse all'atto deliberativo si estrapolano le seguenti affermazioni, sulle quali il deliberato appare strutturato: a) la A.L.SE. SpA. è società di scopo *operante nel servizio idrico integrato direttamente o con sue controllate*, b) la quota del 60% di capitale pubblico fa sì che *"il Presidente della A.L.SE. SpA. sia designato dai soci pubblici e questi detengono poteri di indirizzo strategico e di controllo. Tra questi è presente il Comune di Saliceto. La presenza del Comune nella Società consente ai nostri rappresentanti di essere presenti nei momenti di formazione delle decisioni, di far sentire la voce del Comune di Saliceto ...."* (punto 1. delle premesse all'atto deliberativo), c) la scadenza dell'affidamento è comunque da riferirsi al 31/12/2006, data di scadenza delle gestioni in periodo transitorio secondo quanto disposto *".... dal novellato art. 113 del D.Lgs. 267/2000"*. Contestualmente si approvava lo schema di Contratto di servizio e si autorizzava il Sindaco a *sottoscrivere gli atti di formalizzazione del contratto*. Si osserva che lo Statuto della Società mista A.L.SE. SpA. non evidenzia i dichiarati (in delibera citata) *poteri di indirizzo strategico e di controllo*; e questo aspetto è a maggior ragione vero per il Comune di Saliceto che detiene una partecipazione pari al 4,28%.

E) Con deliberazione 23 Dicembre 2003, n. 65 (non depositata agli atti ma richiamata nella scrittura privata descritta al paragrafo successivo) la Giunta comunale di Saliceto *"... conferiva provvisoriamente il servizio all'EGEA SpA per la durata di mesi uno (01/01/2004 – 31/01/2004) in attesa che A.L.SE. SpA effettuasse le valutazioni in ordine all'ipotesi gestionale"*. Per tale affidamento temporaneo non sono state depositate agli atti specifiche deleghe conferite dal Consiglio Comunale alla Giunta.

F) Con successiva scrittura privata e relativo Allegato "A" (schema di contratto di servizio) in data 2 Febbraio 2004, rep. n. 798, premettendo che *"... a far data dal 01/02/2004 l'A.L.SE. SpA ha avviato il servizio"*, il Comune (nella persona del Sig. Sindaco) e la società A.L.SE. SpA (nella persona del Sig. Presidente) disciplinavano il rapporto così instaurato con la sottoscrizione dello *"schema di contratto di servizio per l'affidamento del servizio idrico integrato"* stabilendo la durata dell'affidamento *"in anni tre, eventualmente prorogabili, ....., a decorrere dal 01/02/2004"*; pertanto la scadenza contrattuale (per quanto non espressamente dichiarato) si collocherebbe al **01/02/2007**.

G) La concessione in esame è stata affidata alla società A.L.SE. SpA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36) senza ricorso a procedura di evidenza pubblica;

H) Sulla base delle per altro scarse informazioni disponibili, v'è da ritenere che l'acquisizione del Socio privato non sia avvenuta mediante procedura ad evidenza pubblica (art. 113, comma XV, D.Lgs. 267/00);

I) Complessivamente v'è dunque da ritenere che la procedura seguita dall'Amministrazione comunale nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica. Inoltre non ci sono sufficienti garanzie che la società sia effettivamente strutturata per l'erogazione del servizio idrico integrato, oggetto di affidamento, e, con riferimento al disposto di legge, non siano presenti sufficienti "requisiti tecnici". La A.L.SE. SpA. dispone di n. 1 affidamento a fronte di un "bacino" di Enti locali soci e utenti potenziali composto da 34 Comuni e 3 Comunità Montane. Su quest'ultimo punto occorre acquisire una dichiarazione espressa da parte del Comune in ordine alla tipologia e qualità del servizio reso dalla A.L.SE. SpA.

H) Ne consegue l'anticipata cessazione del rapporto contrattuale al **31/12/2006**.

I) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che la Società dovrà comunque depositare, entro lo stesso termine, copia degli atti mancanti, vale a dire: a) atti attestanti la procedura seguita per la scelta del socio privato, b) atti che descrivano l'organizzazione operativa e ancor prima che attestino la competenza fattiva nel Servizio Idrico Integrato e i "requisiti tecnici" di legge.